



40156/11

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Antonio S.Agrò

- Presidente -

Nicola Milo

- consigliere -

Luigi Lanza

- consigliere -

Anna Maria Fazio

- cons. relatore -

Anna Petruzzellis

- consigliere -

Sent. n. sez. *1600*

PU- 19/10/2011

R.G.N. 19954 /11

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Corbo Giacinto

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma resa in data 2 marzo 2011

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio ;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 marzo 2011, la Corte di Appello di Roma ribadiva l'affermazione di responsabilità di Giacinto Corbo, condannato dal tribunale per il delitto di calunnia, in quanto, con denuncia del 14 novembre 2002, aveva accusato un funzionario del consolato generale d'Italia a Francoforte di avere falsificato la sua firma in calce alla istanza, con cui chiedeva di essere trasferito in Italia per scontare la pena dell'ergastolo, inflittagli in Germania. La Corte negava che il reato si fosse prescritto, stante la incidenza della recidiva contestata sul calcolo del termine ex art. 157 cp novellato.

2. Ricorre il Corbo e deduce che la pronuncia è viziata da grave illogicità, posto che non aveva dato rilievo all'incertezza che egli aveva manifestato sulla



avvenuta contraffazione, senza tuttavia notare che egli, nel richiedere perizia calligrafica, aveva in concreto assunto un atteggiamento ~~di~~ di dubbio tale da escludere la consapevolezza della innocenza del funzionario incolpato. Sarebbe dunque contraddittoria la motivazione in ordine all'elemento soggettivo ed al pari errata la negazione della riapertura della istruttoria per eseguire perizia calligrafica, che era invece l'unico modo per accertare se la falsificazione fosse avvenuta.

100

In ultimo, solleva la questione dell'estinzione del reato, postulando che la recidiva, in quanto non ritenuta dal giudice, non aveva alcuna incidenza sul calcolo del termine di prescrizione, che comunque si è maturato dopo la sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso concernente la erronea individuazione dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia non hanno fondamento.

2. La Corte di appello, dando adeguata risposta alle relative doglianze del Corbo, ha messo in evidenza come la sequenza temporale delle sue istanze, presentate al fine di ottenere il beneficio del trasferimento in un carcere italiano, ravvicinate ed insistenti, escludeva di per sé che nel momento in cui egli rivolse le sue accuse in danno della funzionaria del consolato, egli non avesse piena contezza della loro falsità. Ha sottolineato la Corte, con ragionamento che si condivide, che il dubbio o l'incertezza erano incompatibili con la sequenza stessa delle numerose richieste, che attestavano al contrario come il Corbo avesse un interesse specifico al suo ritorno in Italia, che logicamente doveva essere presente sin dalla sua prima richiesta, sicchè egli aveva apposto la sua firma alla domanda in piena consapevolezza e altrettanto coscientemente, aveva poi, denunciato una falsità inesistente per sottrarsi al trasferimento, valutato in seguito non conveniente.

04

3. Così ragionando la Corte ha fatto esatta applicazione dei principi in materia di elemento soggettivo della calunnia, in quanto la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza, nella specie come detto da escludere.



4. Né può poi il Corbo dolersi del mancato esperimento della perizia calligrafica, dato che la corte distrettuale ne ha motivato la superfluità, con adeguato ragionamento, sottratto al sindacato di legittimità. ~~Declaratio~~ ~~ampiamente liberatoria nei confronti del Corbo~~ viene pertanto in rilievo la seconda questione sollevata dal ricorrente. Ag

5. La Corte di appello, pur dando atto che il delitto del Corbo è soggetto alle regole dell'art. 157 cp novellato dalla L. n. 251 del 2005, trattandosi di disciplina più favorevole, da applicare a' sensi dell'art. 10 della citata legge, ha rilevato che, essendo stata contestata la aggravante speciale della recidiva reiterata, il termine prescrizione pari ad anni sei aumentato della metà a 9 non si è esaurito.

6. Viceversa, il Corbo ha sottolineato la non rilevanza sul termine della mera contestazione della recidiva, in quanto non applicata dal primo giudice.

7. E' da prendere atto, al riguardo, che all'interno della giurisprudenza di questa corte si sono formati due orientamenti contrastanti.

8. Invero, con la sentenza n. 43771 del 07/10/2010, resa da questa sezione, è stato affermato il principio che in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art. 99, comma quarto, cod. pen.), non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluyente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato. af

9. In detta pronuncia, richiamati i principi e le ragioni di diritto affermati nella nota decisione a sezioni unite . 35738/10, Calibe, è stato affermato che la medesima ratio consente di rifiutare la tesi dell'obbligatorietà della recidiva qualificata anche nel caso del calcolo del tempo necessario alla maturazione della prescrizione (art. 157 c.p., comma 2, e art. 161 c.p., comma 2). E' stato osservato che dal decorso del tempo, variabile per effetto della predetta aggravante, dipende non soltanto l'estinzione dell'azione penale, ma anche l'eliminazione della punibilità in sè e per sè, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva (cfr. Cass. Sez. 1, 8 maggio 1998, n. 7442 e Corte cost. n. 393/2006) ed esprime l'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune ed anche reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio (cfr. Corte cost. nn. 202/1971, 337/1999 e 254/1985). Il decorso del



tempo rilevante ai fini dell'attenuazione dell'allarme sociale incide soprattutto sulle esigenze di prevenzione generale, per le quali risultano scarsamente significative le astratte potenzialità criminogene dell'imputato. Quanto ai profili di prevenzione speciale, se la circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole non deriva automaticamente dal certificato penale o dal contenuto di precedenti provvedimenti di condanna, bensì da una concreta valutazione del giudice riguardante la situazione esistente al momento il cui il nuovo fatto-reato è stato commesso, non v'è alcuna ragione di "far pesare" nel calcolo dei termini prescrizionali la contestazione della circostanza da parte del P.M. sulla base della mera iscrizione di precedenti penale nel certificato del casellario giudiziale, anziché la concreta valutazione causa cognita operata dal giudice.

10. La pronuncia ha ancora sottolineato che la sua conclusione è coerente con l'incidenza o la mancata incidenza sul calcolo del tempo, a fini prescrizionali, delle altre circostanze aggravanti di cui all'art. 157 c.p., comma 2, ultima parte, a seconda che il giudice le abbia ritenute o escluse ed ha affermato che non può ritenersi di operare un più grave trattamento per la recidiva qualificata, assimilandolo a quello concernente i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, proprio per le ragioni esaminata dalle Sezioni Unite con riferimento al patteggiamento allargato, pur in presenza di una lettera della legge, che all'apparenza sembrerebbe parificare la predetta qualificazione o status personali dell'imputato (art. 444 c.p.p., comma 1 bis, ult. Parte).

11. Di contro, con altra prospettiva, è stato affermato da altra giurisprudenza elaborata da questa Corte che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante a effetto speciale e rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato. (Sez. 5, Sentenza. N. 22619 del 2009 e N. 35852 del 07/06/2010 fra le recenti e massime precedenti ivi citate N. 19565 del 2008 Rv. 240409, N. 40978 del 2008 Rv. 242245, Rv. 244204)

12. La decisione ha affermato che anche nel nuovo sistema la recidiva è presa in considerazione per la determinazione della pena, e quindi per la sua misura, da applicarsi in astratto o in concreto, sicché resta fermo che la recidiva continua a costituire una circostanza aggravante e, qualora sia qualificata, ai sensi dell'art. 99 c.p., commi 2, 3 e 4, una circostanza aggravante ad effetto speciale, di cui si deve tener conto ai fini della prescrizione. Ha richiamato al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. 2[^], 9 aprile 2008, Pg in proc. Rinallo, rv 240409), a conferma di un orientamento che di sottolinea



essere stato, non a caso, ripreso anche dalla Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 34 del 26 gennaio 2009, per modo che è stata ribadita la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, la quale comporta, rispetto agli imputati cui tale recidiva non sia stata contestata, un duplice effetto peggiorativo in ordine al termine prescrizionale, più lungo sia con riferimento al termine ordinario, sia, in caso di atti interruttivi, con riferimento al termine, prolungato. Ha, infine, escluso che una tale interpretazione, confligga con l'art. 3 Cost., poiché il principio di uguaglianza è invocabile in situazioni obiettivamente uguali, o giuridicamente comparabili, ed è assurdo pensare che chi ha riportato precedenti condanne ed è incolpato di un nuovo delitto non possa, e non debba, venir considerato diversamente da un cittadino incensurato, in virtù di una astratta uguaglianza, e quindi sottoposto a un diverso trattamento; né vi sarebbe contrasto con l'art. 111 Cost., che prescrive che la legge assicuri la ragionevole durata del processo, atteso che, come già rilevato dal giudice di merito, non appare intrinsecamente irragionevole la circostanza che nei confronti dell'imputato recidivo la durata del processo possa avere termini più lunghi rispetto a quelli previsti per eventuali coimputati non recidivi

13. Consegua al rilevato contrasto l'opportunità di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite a' sensi dell'art. 618 cpp.

P.Q.M.

Dispone la remissione degli atti alle Sezioni Unite
Così deciso il 19 ottobre 2011.


Anna Maria Fazio
Consigliere estensore


Antonio S. Agro
Presidente

}}

